

**C.I.G. STRAORDINARIA PER CRISI:  
NUOVI CRITERI DI CONCESSIONE  
(Inps - Messaggio 10.6.2009 n. 13406)  
(Min. Lavoro - lettera circolare 30.3.2009 n. 5251)**

Di seguito pubblichiamo il messaggio di cui al titolo, con il quale l'Inps, tenuto conto dei recenti indirizzi ministeriali (lettera circolare 30.3.2009 n. 5251) precisa che **le aziende possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con la Cassa Integrazione Ordinaria quando questa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane.**

L'azienda, in questo caso, presenterà al Ministero del Lavoro domanda di concessione della C.I.G. Straordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del D.M. 18.12.2002 n. 31826, che potrà disporre l'erogazione a conguaglio o a pagamento diretto da parte dell'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge n. 223/1991.

Il Ministero del Lavoro", nella circolare di cui sopra, "in considerazione dell'attuale fase economica che richiede un forte sostegno dell'occupazione e vista la necessità di favorire strumenti che preservino il rapporto tra imprese e lavoratori ...", ha infatti definito **nuovi criteri di concessione della C.I.G. Straordinaria per crisi, specificando ed estendendo l'ambito di applicazione della domanda "per evento improvviso ed imprevisto"**.

Il D.M. 18.12.2002 n. 31826, come modificato dal DM 15.12.2004 n. 35302, prevede infatti che il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere concesso quando la situazione di crisi aziendale è conseguente ad un "evento improvviso ed imprevisto", esterna alla gestione aziendale.

Con la circolare in esame il Ministero del Lavoro **estende il concetto di "evento improvviso ed imprevisto" anche alle "situazioni di crisi emerse in ambito nazionale od internazionale, che comportino una ricaduta sui volumi produttivi dell'impresa o sui volumi dell'attività e, di conseguenza, sull'occupazione", in tal modo ampliando le possibilità di ricorso alla CIGS.**

In via esemplificativa la circolare chiarisce che **costituiscono validi presupposti per la concessione del trattamento di CIGS:**

- **la riduzione di commesse;**
- **la perdita o la riduzione di quote del mercato nazionale;**
- **la contrazione delle esportazioni;**
- **la difficoltà di accesso al credito;**

che comportino una ricaduta sui volumi produttivi o sui volumi di attività e conseguentemente determinino una situazione occupazionale cui far fronte con la CIGS.

**La domanda di CIGS, presentata ai sensi dell'art. 1, lettera e), del D.M. 18.12.2002, dovrà pertanto specificare:**

- **le cause che hanno determinato la situazione di crisi;**
- **le relative ricadute sull'occupazione, seppur di natura temporanea.**

**La richiesta di CIGS per "evento improvviso ed imprevisto" è pertanto valutata anche in assenza:**

- **di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento) negativi od involutivi relativi al biennio precedente (art. 1, comma 1, lettera a) D.M. 18.12.2002 n. 31826);**

- **del ridimensionamento o, quantomeno, della stabilità dell'organico aziendale nonché, di norma, dell'assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie nel biennio precedente** (art. 1, comma 1, lettera b) D.M. 18.12.2002 n. 31826).

Per l'approvazione della CIGS per crisi (art. 1, comma 1, lettere c) e d) del D.M. 18.12.2002 n. 31826) **continuano tuttavia ad essere applicabili i seguenti criteri:**

- deve essere presentato, da parte dell'impresa, **un piano di risanamento** che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, **definisca le azioni intraprese, o da intraprendere, per il superamento delle difficoltà dell'impresa**, distinte per ciascun settore di attività dell'impresa stessa, nonché per ciascuna unità aziendale interessata dall'intervento straordinario di integrazione salariale;
- qualora l'impresa, nel corso dell'intervento CIGS, ovvero al termine dello stesso, preveda esuberi strutturali, **deve presentare un piano di gestione degli stessi.**

---

**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Generale**

**Messaggio 10.6.2009 n. 13406**

**OGGETTO: Crisi produttive, CIGO e CIGS: criteri di fruibilità**

Con circolare n. 58 del 20 aprile 2009 aprile sono stati ridefiniti i criteri di calcolo per la concessione, da parte delle Commissioni provinciali, di periodi trimestrali di Cassa integrazione guadagni ordinaria alle aziende che versano in crisi temporanee di produzione.

Da parte di alcune Direzioni Provinciali sono pervenuti quesiti circa i criteri da seguire nell'ipotesi che la Cassa Integrazione Ordinaria, seppure fruita con il criterio di massima flessibilità di cui alla circolare 58, non soddisfi più, per scadenza del limite temporale delle 52 settimane, le esigenze delle imprese e dei lavoratori in presenza di fattori di mercato che impediscano la ripresa della attività produttiva.

Si evidenzia in proposito che la lettera-circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, n.14/0005251 del 30/3/2009 ha attualizzato il concetto di "evento improvviso ed imprevisto" che genera la "crisi aziendale", nel senso che questa non deve necessariamente ascrivere a fattispecie interne alla singola impresa ma a tutte le situazioni quali "riduzione delle commesse, perdita di quote di mercato interno o internazionale, contrazione delle esportazioni, difficoltà di accesso al credito" che - prolungandosi nel tempo - comportino ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali rientrando nelle previsioni dell'art. 1, c. 5 l. 223/1991.

Tenendo conto di tali indirizzi ministeriali, si ritiene che rientri nelle fattispecie previste dalla norma la situazione per cui una azienda la cui crisi sia ricompresa nei criteri sopra descritti, possa accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con la Cassa Integrazione Ordinaria quando questa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane.

L'azienda, in questo caso, presenterà al Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza sociale proposta di concessione della Cassa Integrazione Straordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del DM 31826 del 18 dicembre 2002.

Il Ministero ne potrà disporre l'erogazione a conguaglio o a pagamento diretto da parte dell'INPS ai sensi del comma 6, art. 2 legge 223/1991.

**Il Direttore generale  
Crecco**